

## MA COME FUNZIONANO QUESTE AGEVOLAZIONI

***Pian pianino vengono a galla i vari decreti attuativi e le circolari ministeriali, atti a spiegare e regolare l'applicazione delle varie agevolazioni previste dai decreti "corona".***

## BONUS VACANZE

Il decreto legge 34/2020 (decreto rilancio) prevede all'art. 176 un bonus vacanze. Questo spetta a famiglie con un reddito non superiore a certi limiti.

Con la circolare n. 237174 del 17.6.2020, le autorità fiscali hanno ora spiegato come funziona.

L'ospite ottiene il bonus vacanze tramite la sua tessera attivata o tramite il suo accesso Spid e lo carica sul suo cellulare. Questo è quanto dice l'articolo 176 del DL 34/2020.

Il bonus vacanze ha un valore massimo di 500 euro; il "consumo" di questo bonus avviene attraverso uno sconto di 400 euro sul conto dell'hotel e i restanti 100 euro possono essere compensati dall'ospite come credito d'imposta.

L'albergatore, al fine di poter procedere all'applicazione dello sconto, acquisisce il codice univoco del bonus (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell'intestatario della fattura ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. La procedura verifica lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l'applicazione fornisce l'importo dello sconto effettivamente applicabile e l'importo della detrazione.

L'albergatore conferma al sistema l'applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato dal sistema.

## LIMITE DEL CONTANTE

Dal primo luglio 2020 i pagamenti in contanti possono essere effettuati solo fino ad un massimo di 1999,99 euro.

Questo limite si applica all'importo totale della prestazione. Non è quindi possibile dividere una fattura di 5.000 euro in tre pagamenti parziali e poi incassarla in contanti. Chi non rispetta questo limite deve aspettarsi sanzioni severe.

## VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE REDDITI

L'emergenza COVID-19 impatta anche sui versamenti delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2020. Ma "soltanto" per i soggetti ISA, forfetari e minimi.

Recentemente il MEF ha, infatti, annunciato che è in corso di emanazione un apposito DPCM contenente la proroga del termine per il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte sui redditi nonché del saldo IVA 2019.

I versamenti possono quindi essere effettuati:

- entro il 20.7.2020, senza alcuna maggiorazione;
- dal 21.7 al 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,40%.

Resta fissato al 30.6 / 31.7.2020 (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento per i contribuenti "privati".

Al fine di poter definire l'ambito soggettivo ed oggettivo è comunque opportuno attendere l'ufficializzazione della proroga a seguito della pubblicazione del Decreto sulla G.U. Non si esclude che la proroga rappresenti una sorta di "ponte" rispetto a quella (fino al 30.9, come già l'anno scorso) che potrebbe essere concessa in sede di conversione del c.d. "Decreto Rilancio".

Lo slittamento dei termini quindi:

# è riconosciuto (soltanto) ai soggetti "interessati" dall'applicazione degli ISA. Tra i beneficiari sono compresi anche i contribuenti forfetari; si ritiene che la proroga riguardi anche i contribuenti minimi. Per tali soggetti pertanto i versamenti possono essere effettuati:

- entro il 20.7.2020, senza alcuna maggiorazione;
  - dal 21.7 al 20.8.2020, con la maggiorazione dello 0,40%.
- ⇒ Ancorché non specificato nel citato Comunicato, la proroga dovrebbe riguardare:
- oltre ai soggetti che "effettivamente" applicano gli ISA, anche coloro nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli stessi;
  - anche i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA;
- ⇒ non interessa le persone fisiche "private" per le quali il versamento va effettuato:
- entro il 30.6.2020, senza alcuna maggiorazione;
  - dall'1.7 al 31.7.2020, con la maggiorazione dello 0,40%.

In merito alle somme interessate dalla proroga, la stessa riguarda, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IVA 2019 e dell'acconto 2020 IRPEF / IRES, anche i versamenti relativi a:

- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE.
- Si ritiene che la proroga si estenda anche al diritto CCIAA 2020.

## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Per questo tipo di agevolazione siamo ancora in attesa del relativo decreto di attuazione. Nel frattempo noi controlliamo se i clienti da noi assistiti raggiungono i presupposti per poter chiedere il contributo a fondo perduto.

### A CHI SPETTA

Commercianti, artigiani, agricoltori e professionisti (senza previdenza autonoma) con ricavi 2018 non superiori a 5 Mio. Euro.

Perdita di ricavi aprile 2020 contro 2019 di almeno 33,33% (riduzione di almeno un terzo).

Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019 spetta anche se non hanno avuto un calo del fatturato o dei ricavi.

L'Agenzia delle Entrate (circ. 15/2020) ha chiarito che possono beneficiare dell'agevolazione anche:

- i soggetti in regime forfetario;
- le imprese esercenti attività agricola o commerciale anche se svolte in forma di impresa cooperativa;
- le società tra professionisti, poiché il reddito prodotto dalle stesse si qualifica come reddito d'impresa;
- le società che abbiano soci lavoratori dipendenti.

## A CHI NON SPETTA

Il contributo a fondo perduto non spetta:

- ai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30.4.2020;
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate (secondo la circ. Agenzia delle Entrate 15/2020 si tratta dei soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata);
- agli enti pubblici;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione;
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), vale a dire i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori dello spettacolo;
- ai professionisti iscritti agli Ordini;
- ai lavoratori dipendenti (possono beneficiare del contributo le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo e che sono anche lavoratori dipendenti; circ. Agenzia delle Entrate 15/2020).

## CONDIZIONI

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 (soggetti "solari") non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Significa avere un calo di fatturato di almeno un terzo.

## MISURA DEL CONTRIBUTO

Si calcola sulla differenza dei ricavi/fatturato di aprile 2020 e aprile 2019; la percentuale da applicare alla differenza dei ricavi/fatturato dipende dal volume dei ricavi/fatturato dell'anno 2019:

ricavi 2019 non superiori a € 400.000	20% su differenza dei ricavi aprile 2020/2019
ricavi 2019 fra € 400.001 e € 1.000.000	15% su differenza dei ricavi aprile 2020/2019
ricavi 2019 fra € 1.000.001 e € 5.000.000	10% su differenza dei ricavi aprile 2020/2019

Importo minimo del contributo a fondo perduto:

- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche

## BISOGNA CHIEDERLO?

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un'istanza all'Agenzia delle Entrate:

- dal 15.6.2020 al 13.8.2020;
- mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi";
- nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Prima di procedere all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli a cui segue:

- una "prima ricevuta", che attesta soltanto la presa in carico dell'istanza (oppure il suo scarto) a seguito dei controlli formali dei dati;
- una "seconda ricevuta" (rilasciata entro 7 giorni lavorativi dalla data di rilascio della "prima ricevuta"), previa l'effettuazione di ulteriori controlli (es. verifica che il codice fiscale del soggetto

richiedente coincida con quello dell'intestatario o cointestatario dell'IBAN indicato nell'istanza), che attesta l'accoglimento dell'istanza cui segue poi l'accreditamento del contributo oppure lo scarto dell'istanza con indicazione dei motivi del rigetto.

Per i clienti della Contor, dove teniamo noi la contabilità, stiamo già controllando il calo del fatturato e gli altri presupposti. A controllo eseguito manderemo una "dichiarazione di sussistenza dei requisiti", la quale ci dovrà essere ritornata firmata, dopodiché presenteremo in via telematica la domanda per il contributo.

## EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto è erogato dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all'IBAN indicato nell'istanza.

Il contributo a fondo perduto è comunque erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19.

## SANZIONI

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate:

- recupera il contributo non spettante;
- irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.

L'indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell'art. 316-ter c.p. (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).

Molto probabilmente torneremo sul argomento rilancio quando saranno disponibile ulteriore circolari esplicative e decreti attuativi in materia.

Cordiali saluti

**CONTOR**



Dr. Werner Teutsch

*Questa circolare è un'offerta non vincolante di informazioni e serve a scopi informativi generali. Non costituisce una consulenza legale, fiscale o di gestione aziendale. Contor non è responsabile dell'accuratezza, dell'attualità e della completezza delle informazioni. In conformità con l'ordinanza sulla protezione dei dati personali, vi informiamo che, nell'ambito delle nostre attività, vi invieremo circolari non vincolanti e liste di scadenza, in cui vi informeremo sulle novità in materia di diritto fiscale e commerciale, nonché sulle scadenze e gli obblighi fiscali. Se in futuro non desiderate più ricevere tali informazioni da noi, potete opporvi al ricevimento in qualsiasi momento inviando un messaggio a [info@contor.it](mailto:info@contor.it).*